

**REGOLAMENTO (CE) N. 2772/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 18 dicembre 2000**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 1964/82 che stabilisce le condizioni per la concessione di  
restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

Il regolamento (CEE) n. 1964/82 è modificato come segue:

considerando quanto segue:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 1, è soppressa l'ultima frase.
- 2) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 5*

(1) Il regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1470/2000 <sup>(3)</sup>, stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate provenienti da bovini adulti maschi.

1. Le formalità doganali relative all'esportazione fuori della Comunità, ad una delle forniture di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione <sup>(\*)</sup> o all'introduzione sotto il regime di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 sono espletate nello Stato membro nel quale è accettata la dichiarazione di cui all'articolo 2.

(2) Le norme attuali rendono obbligatoria l'esportazione di tutte le carni ottenute dal disossamento del quarto posteriore, ad eccezione del filetto. Tuttavia, l'evoluzione generale del mercato consente di estendere la facoltà di non esportare il filetto ad altri tagli del quarto posteriore, al fine di ottenere una migliore valorizzazione nella Comunità pur continuando a perseguire l'obiettivo di decongestionare il mercato comunitario.

2. L'autorità doganale indica nella casella 11 dell'"attestato carni disossate" il numero e la data delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/1999.

In caso di ricorso al regime dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, l'autorità doganale indica il numero e la data delle dichiarazioni di pagamento di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

(3) Poiché l'aliquota della restituzione particolare corrisponde al livello medio di sostegno per tutti i tagli provenienti dal quarto posteriore, la decisione di non esportare taluni tagli del quarto posteriore comporta la necessità di adeguare il livello di detta restituzione. Tale adeguamento è calcolato in funzione del valore dei tagli maggiormente interessati.

Ove necessario, tali indicazioni sono riportate sul retro dell'attestato e sono certificate dall'autorità doganale.

(4) È necessario procedere a taluni chiarimenti testuali e aggiornamenti tecnici, e in particolare sostituire i rinvii al regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 604/98 <sup>(5)</sup> e sostituito dal regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1557/2000 <sup>(7)</sup>.

3. Previo espletamento delle formalità doganali relative alla quantità dei pezzi destinati all'esportazione, l'"attestato carni disossate" è inviato per via amministrativa all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all'esportazione.

<sup>(\*)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.»

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

- 3) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 6*

1. Salvo forza maggiore, la concessione della restituzione particolare è subordinata all'esportazione della quantità complessiva dei pezzi ricavati dal disossamento realizzato sotto controllo conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, e indicati nell'attestato o negli attestati di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

2. Tuttavia, nel caso del disossamento del quarto posteriore, l'operatore è autorizzato a non esportare la totalità dei pezzi ricavati dal disossamento.

Se la quantità destinata all'esportazione corrisponde ad almeno il 95 % della quantità totale, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento realizzato sotto controllo conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, si applica la restituzione particolare.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48.

<sup>(3)</sup> GU L 165 del 6.7.2000, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 351 del 14.12.1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 80 del 18.3.1998, pag. 19.

<sup>(6)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU L 179 del 18.7.2000, pag. 6.

Se la quantità destinata all'esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all'85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento, l'aliquota della restituzione particolare viene ridotta.

Tale adeguamento è stabilito in sede di fissazione o di modificazione dell'aliquota della restituzione considerata e tiene conto segnatamente del valore dei vari tagli destinati a restare sul mercato comunitario.

3. Le ossa, i grossi tendini, le cartilagini, i pezzi di grasso ed altri ritagli di rifilatura dovuti al disossamento possono essere commercializzati all'interno della Comunità.

4. L'operatore deve specificare nella dichiarazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'intenzione di avvalersi di una delle opzioni indicate al paragrafo 2.

Inoltre l'attestato o gli attestati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, devono recare:

— nella casella 4, il peso netto totale delle carni ottenute dal disossamento nonché, ove del caso, la dicitura:  
 “— applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1964/82 — condizione 95 %,”  
 oppure

“— applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1964/82 — condizione 85 %,”

— nella casella 6, il peso netto delle carni da esportare.

Per ciascuna operazione di disossamento gli Stati membri possono limitare a due il numero di tagli che l'operatore decide di non esportare.

5. Se la quantità esportata è inferiore al peso indicato nella casella 6 dell'attestato o degli attestati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la restituzione particolare viene ridotta. La percentuale di riduzione corrisponde:

— a cinque volte la percentuale della differenza di peso constatata, se la differenza di peso constatata tra il peso esportato e il peso indicato nella casella 6

dell'attestato o degli attestati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non supera il 10 %;

— negli altri casi, all'80 % dell'aliquota della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 o del codice NC 0201 30 00 9120, applicabile alla data indicata nella casella 21 del titolo d'esportazione in base al quale sono state espletate le formalità previste dall'articolo 5, paragrafo 1, o dall'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Nei casi di cui al presente paragrafo non si applica la sanzione prevista all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/1999.»

4) È aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 9

Per gli attestati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, vistati dalle competenti autorità doganali nel corso di ogni trimestre e relativi a pezzi disossati del quarto posteriore, gli Stati membri comunicano nel corso del secondo mese successivo a ciascun trimestre:

- il peso netto totale indicato negli attestati riguardanti il caso di cui all'articolo 6, paragrafo 1,
- il peso netto totale indicato negli attestati riguardanti il caso di cui all'articolo 6, paragrafo 2, condizione 95 %,
- il peso netto totale indicato negli attestati riguardanti il caso di cui all'articolo 6, paragrafo 2, condizione 85 %.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile alle operazioni per le quali è presentata la dichiarazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a decorrere dal 15 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione